

## DOCUMENTI

---

### ATTI DI PAPA FRANCESCO

**N**ORME complementari alla Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*, modifica dell'art. 5, 31 maggio 2013

§ 1. *I fedeli laici provenienti dall'Anglicanesimo che desiderano appartenere all'Ordinariato, dopo aver fatto la Professione di fede e, tenuto conto del can. 845, aver ricevuto i Sacramenti dell'Iniziazione, debbono essere iscritti in un apposito registro dell'Ordinariato. Coloro che hanno ricevuto tutti i Sacramenti dell'Iniziazione fuori dall'Ordinariato non possono ordinariamente essere ammessi come membri, a meno che siano congiunti di una famiglia appartenente all'Ordinariato.*

§ 2. *Coloro che sono stati battezzati nella Chiesa Cattolica, ma non hanno ricevuto gli altri Sacramenti dell'Iniziazione, e poi, tramite la missione evangelizzatrice dell'Ordinariato, riprendono la prassi della fede, possono essere ammessi come membri dell'Ordinariato e ricevere il Sacramento della Cresima o il Sacramento della Eucaristia oppure entrambi.*

§ 3. *I fedeli laici e i membri degli Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica, quando collaborano in attività pastorali o caritative, diocesane o parrocchiali, dipendono dal Vescovo diocesano o dal parroco del luogo, per cui in questo caso la potestà di questi ultimi è esercitata in modo congiunto con quella dell'Ordinario e del parroco dell'Ordinariato.*

#### DIMENSIONE MISSIONARIA DEGLI ORDINARIATI PERSONALI

Il 31 maggio del 2013, Papa Francesco ha approvato una modifica alle Norme complementari alla Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*. Concretamente ha aggiunto all'art. 5, relativo ai fedeli degli ordinariati, un secondo comma (spostando ad un terzo comma il secondo comma originario).<sup>1</sup>

Sembra interessante sottolineare il senso missionario dell'aggiunta, nella cornice della istituzione degli ordinariati per i già anglicani. Infatti l'uso dei

<sup>1</sup> La modifica compare nelle versioni in inglese e in italiano delle Norme complementari sul sito della Santa Sede. La notizia dell'avvenuta modifica è stata resa nota attraverso comunicati pubblicati nei siti degli ordinariati Chair of Saint Peter e Our Lady of Walsingham.

termini “missione evangelizzatrice dell’Ordinariato” illumina una dimensione intrinseca a tutte le circoscrizioni ecclesiastiche, personali o territoriali che siano. Una tale prospettiva mette in primo piano, anche dal punto di vista giuridico, ciò che è nel cuore di ogni espressione strutturale ecclesiale, di ogni comunità gerarchica episcopale, vale a dire, che la partecipazione alla missione della Chiesa in chiave evangelizzatrice è insita nei rapporti che intercorrono tra l’ufficio capitale, il presbiterio e i fedeli.

Il fatto che il nuovo comma sia stato inserito a meno di quattro anni dalla promulgazione della Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus* e delle Norme complementari,<sup>2</sup> nonché a distanza di alcuni mesi dall’erezione dei tre ordinariati esistenti,<sup>3</sup> è un segno della capacità di queste istituzioni e della Sede apostolica, di intercettare in modo agile la fattiva incidenza pastorale di queste entità e dei fedeli che accomunano. La questione è interessante anche per illustrare l’intreccio fra diritto e pastorale, nel superare ipotetiche contrapposizioni, spesso dipendenti da visioni slegate dalla realtà viva della Chiesa. È stata la dinamica degli ordinariati che ha richiamato una maggiore elasticità nell’assetto normativo, in modo tale che i profili costituzionali degli ordinariati non fossero di intralcio alla sua naturale espansione.

La crescita degli ordinariati va presa in considerazione in concreto sulla base della loro erezione in paesi dove si trovano persone che condividono gli elementi costitutivi di ciò che la Costituzione apostolica chiama tradizione anglicana o patrimonio anglicano (art. III, VI.5 AC; art. 6.1, 10 NC). In questo senso, è proprio dall’interno di una comprensione pastorale ed evangelizzatrice di un tale patrimonio o tradizione, che traspare la causa dei provvedimenti della Sede Apostolica che hanno reso possibili gli ordinariati. Sarebbe riduttivo e superficiale ritenere che tali ordinariati esistano per “sistemare” fedeli che non condividevano i cambiamenti avvenuti nella Comunione anglicana in tempi recenti. Il fenomeno che sta alla base degli ordinariati è prettamente pastorale: venire incontro alle persone battezzate che si trovano a riscoprire, dall’interno della propria tradizione ecclesiale, una parte delle radici che si era smarrita nel passare del tempo. Una riscoperta quindi che ha dei profili personali e comunitari che li ricongiunge alla tradizione universale della Chiesa cattolica romana.

<sup>2</sup> BENEDETTO XVI, Cost. Ap. *Anglicanorum coetibus*, AAS 101 (2009), 985-990; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Norme complementari alla Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*, OR, 9-10.11.2009, p. 7.

<sup>3</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decreto di Erezione dell’Ordinariato Personale “Our Lady of Walsingham”, 15-I-2011; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decreto di Erezione dell’Ordinariato Personale della Cattedra di San Pietro, 1-I-2012; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decreto di Erezione dell’Ordinariato Personale “Our Lady of the Southern Cross”, 15-VI-2012.

Il fatto che questo fenomeno pastorale possa attirare altre persone che “riprendono la prassi della fede”, come dice il nuovo comma dell’art. 5 delle Norme complementari, non è altro che rendere aperta e disponibile la dinamica apostolica dell’ordinariato. Questa dinamica coinvolge tutti i fedeli dell’ordinariato ed è imperniata principalmente su un lavoro di catechesi e formazione, costitutivo di una vera e propria opera pastorale. Questa opera pastorale, coinvolgente anche il ministero ecclesiastico, ha come finalità non solo garantire l’arrivo e la permanenza dei singoli fedeli nella piena comunione nella Chiesa cattolica, ma allo stesso tempo la dinamica evangelizzatrice che ne è l’intrinseca conseguenza. D’altronde, il coinvolgimento di tutti i fedeli nell’opera pastorale non avviene in modo indifferenziato, bensì prendendo spunto da ciò che è loro specifico dal punto di vista della relativa posizione giuridica ed ecclesiale: i ministri come ministri e gli altri fedeli come battezzati chiamati alla missione apostolica, gli uni e gli altri in rapporti che si richiamano a vicenda per svolgere la missione sotto la guida di un ufficio capitale pastorale di natura episcopale.

In un certo senso, l’ultima parte dell’art. 5.1 delle Norme complementari, nel segnalare che i congiunti di una famiglia appartenente all’Ordinariato possano esserne ammessi come membri, punta già a questa espansione naturale, che evoca la diffusione iniziale della fede nei tempi apostolici. L’aggiunta del paragrafo secondo approvata da Papa Francesco, approfondisce ed allarga ulteriormente la dinamica pastorale dell’ordinariato, rendendo possibile che di essa ne traggano vantaggio persone battezzate nella Chiesa cattolica e poi allontanatesi da essa che, a contatto con i fedeli dell’ordinariato, “riprendono la prassi della fede”. Queste persone, di conseguenza, accompagnate in questa ripresa della vita cristiana verso la comunione piena con la Chiesa cattolica per mezzo dell’ordinariato, intraprendono una vita di fede e di carità. Benché non abbiano precedenti vincoli con la tradizione anglicana, in questa dinamica ne stabiliscono di nuovi e aderiscono così al lavoro di irradiazione cristiana che è proprio di ogni circoscrizione ecclesiastica, con le modalità specifiche degli ordinariati.

Sembra importante abbandonare ogni approccio esclusivamente teorico: l’opera pastorale affidata ai singoli ordinariati è primariamente l’accoglienza di fedeli legati alla c.d. tradizione anglicana che confluisce per questa strada nella complessiva tradizione cattolica romana, e quindi universale. Allo stesso tempo, come in ogni circoscrizione ecclesiastica, quella opera pastorale ha risvolti missionari; infatti, la catechesi e la formazione nonché il contatto con la fede viva dei fedeli dell’ordinariato si rendono espansivi, beneficiando persone lontane dalla Chiesa che vi si avvicinano per la strada della ripresa della iniziazione cristiana e poi della vita ecclesiale ritrovata. Non deve stupire che la vitalità della esperienza di fede e l’apostolato dei fedeli dell’ordinariato si traduca in una ulteriore condivisione di quella prassi di fede, che

risale alla Chiesa prima delle divisioni del XVI secolo, nella quale la Chiesa cattolica romana ora si riconosce. Anzi, si può proprio affermare che una tale vitalità sia un segno dell'autenticità della ripresa della tradizione anglicana come espressione prettamente cattolica e quindi del suo apporto alla fecondità della Chiesa di Gesù Cristo.

La dinamica pastorale accennata è la causa in senso giuridico della creazione degli ordinariati, aventi la struttura istituzionale ad essa adatta. La Sede apostolica infatti, prendendo certamente spunto da richieste procedenti da fedeli anglicani, ma esercitando il discernimento che gli spetta nella delicata missione di creare nuovi soggetti ecclesiali strutturati gerarchicamente, e quindi enucleando un ufficio di funzioni episcopali come principio di unità al loro servizio, ha rintracciato in fondo a quelle richieste e nella prospettiva del tempo, una opera pastorale che deve coinvolgere la dinamica propria delle strutture gerarchiche. L'esistenza di questa prospettiva pastorale è la base sulla quale la Chiesa, nel discernere i doni gerarchici e carismatici (cfr. *Lumen gentium*, 4), crea gli ordinariati attraverso i relativi atti giuridici, come del resto accade con ogni circoscrizione ecclesiastica.

★

La configurazione costituzionale degli ordinariati prevede un attivo coinvolgimento dei fedeli nel processo di maturazione riguardante la propria vita cristiana, sia come persone che come comunità in piena comunione con la Chiesa cattolica, nonché nella dinamica evangelizzatrice cui stiamo facendo cenno in queste righe.

Questa effettiva partecipazione è in continuità con il passaggio personale e comunitario che si snoda seguendo la prassi di catechesi, di formazione e di attenzione ministeriale che per regola generale precede la ricezione nella Chiesa cattolica romana, ha come sbocco l'inserimento nella piena comunione (attraverso di solito la professione di fede e la ricezione di uno o diversi sacramenti), e continua con un impegno di fede, apostolico e pastorale sensibile alla tradizione anglicana.

L'adesione esplicita all'ordinariato da parte del singolo fedele (o in casi di minori, quella dei genitori) con la relativa accettazione da parte dell'autorità, è l'espressione giuridica della dinamica ecclesiale appena delineata, coinvolgente la risposta del fedele all'attrazione per la piena comunione con la Chiesa cattolica, tesa a perdurare, con l'aiuto dei mezzi salvifici e la guida pastorale dei ministri e l'ordinario.

Da questo punto di vista si spiega il coinvolgimento sia della risposta del fedele – che si traduce in una richiesta di ammissione nell'ordinariato – che della accettazione da parte delle autorità dell'ordinariato, che valutano quando una persona è “eligible for membership” o “admitted to membership”, come dice la norma. Ciò che va messo in evidenza nella richiesta e

nell'accettazione è che la fattispecie più generale – “rientrare nella piena comunione della Chiesa cattolica” – sia libera e risponda a motivazioni prettamente ecclesiali, di fedeltà alla vocazione cristiana nella Chiesa e di bisogno della cura pastorale caratterizzante dell'ordinariato. Oltre alla valutazione di queste motivazioni, l'intervento dell'autorità è legato alla protezione di altri beni ecclesiali relativi alla comunione ecclesiale in generale, al bene comune dell'ordinariato, ai rapporti ecumenici, ecc.

Anche i riferimenti normativi relativi alla professione di fede o alla ricezione dei sacramenti, vanno letti alla luce dell'insieme del fenomeno pastorale. Poiché l'ordinariato esiste come comunità gerarchica per accogliere fedeli con bisogni specifici, che richiamano il loro coinvolgimento in una prassi di formazione e di evangelizzazione, il momento preciso in cui avviene il passaggio attraverso la professione di fede e la ricezione dei sacramenti, essendo molto importante, è solo un passaggio: il punto di arrivo della preparazione e il punto di avvio della vita in piena comunione e del relativo impegno apostolico, ossia l'inserimento pieno nella “missione evangelizzatrice dell'Ordinariato”.

La prassi di ammissione di fedeli appena delineata è completata dall'esistenza di un registro di fedeli. Oltre ai motivi più sostanziali appena evidenziati, con questo complemento formale si dà alla condizione di fedele dell'ordinariato un ulteriore grado di certezza.

La certezza su chi siano i fedeli dell'ordinariato consente anche l'intervento dell'autorità per far convergere lo sviluppo e la crescita dell'ordinariato con la missione pastorale della Chiesa locale. Oltre alle esigenze tecniche di certezza in certi atti giurisdizionali, una tale convergenza è una conseguenza logica di una realtà di fatto: essere fedele dell'ordinariato serve anche alla Chiesa locale. Infatti, i fedeli dell'ordinariato, vivendo da cattolici e svolgendo la missione dell'ordinariato, custodiscono attivamente i tratti caratteristici della tradizione di matrice anglicana che è legata al luogo, e attirano chi in quel contesto si sente mosso ad abbracciare la pienezza della fede cattolica.

Legato a questo elemento, non è da trascurare come motivo per la certezza sui fedeli dell'ordinariato, il consolidamento istituzionale delle prassi liturgiche e pastorali. Un tale impegno di discernimento del contenuto della tradizione anglicana che confluisce nella tradizione cattolica è tutt'altro che un compito privato o tanto meno accademico. La missione dell'ordinariato così come è stato costituito, include l'implementazione degli elementi di tradizione anglicana che vanno approfonditi e conservati, in una prospettiva prettamente pastorale, quindi per renderne efficace l'armonizzazione con i parametri cattolici romani e perché servano davvero a nutrire la vita cristiana dei fedeli. In questo impegno alcuni elementi di governo spetteranno esclusivamente alla componente gerarchica della circoscrizione – in

specie all'Ordinario, quale fondamento personale dell'unità dell'ordinariato e immediato referente della Sede apostolica –, ma in una parte significativa dovranno coinvolgere gli altri fedeli, laici e religiosi, che esprimono la dinamica apostolica della realtà corporativa del singolo ordinariato. D'altronde, da questo attento monitoraggio teologico, pastorale e giuridico che a livello apicale è una funzione tipicamente episcopale, si potranno prospettare gli elementi relativi alla formazione delle successive generazioni di fedeli e di chierici nonché le proposte di *iure condendo* che si ritengono necessarie per la percorribilità del fenomeno pastorale che è alla base dell'ordinariato.

Non è trascurabile a questo proposito il ruolo che possano in futuro svolgere gli ordinariati in chiave ecumenica, vale a dire, nei successivi passi che si possano dare verso l'unità cattolica. In tale senso, una comunità gerarchica qual'è un ordinariato può giocare un ruolo consistente, insieme al dialogo teologico ed all'ecumenismo spirituale, quale ponte di collegamento basato sulla esperienza di vivere da cattolico in un contesto culturale ed ecclesiale segnato dalla vicenda storica dell'Anglicanesimo e dalla esperienza di fede della Comunione anglicana.

Inoltre, la certezza sui fedeli dell'ordinariato – oltre al fatto che si trova in continuità con la prassi anglicana<sup>4</sup> – può rispondere alla situazione di relativa precarietà con la quale si sono avviati gli ordinariati, dal punto di vista dell'assetto materiale ed organizzativo. Infatti, un minimo di coesione tra i fedeli delle comunità dell'ordinariato è necessaria per avviare una esperienza che è certamente delicata e faticosa.

Approfondendo nei paragrafi precedenti i profili dei fedeli dell'ordinariato sotto la luce della missione affidata, si riscontrano gli elementi sostanziali, più caratterizzanti di quegli che scaturiscono dalla polarità alle volte troppo formalistica tra “criteri oggettivi” e “criteri soggettivi” di “appartenenza”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Cfr. N. DOE, *La Constitución apostólica Anglicanorum coetibus: un análisis jurídico desde la perspectiva anglicana*, «Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado» 26 (2011) 9, nota 39.

<sup>5</sup> L'esperienza delle circoscrizioni personali negli ultimi decenni, considerata in relazione alla realtà pastorale, ha mostrato come un elemento di dichiarazione di volontà relativa alla propria condizione di fedele assieme ad altri criteri, anch'essi di valenza ecclesiale, entrino nella normalità per stabilire rapporti giuridici all'interno di una circoscrizione personale. È noto il caso delle prelature personali a proposito delle quali una ermeneutica che tenga conto dell'opera pastorale che possono svolgere contempla la rilevanza di elementi di volontarietà per l'iscrizione ad esse da parte dei fedeli che vi si sentono attirati, analogamente al caso dei fedeli degli ordinariati. La mediazione dell'autorità e in alcuni casi l'esistenza di un registro completano l'assetto vigente che si è dimostrato adatto per instradare i rapporti tra la circoscrizione personale e quella il cui *coetus fidelium* è delimitato secondo un criterio territoriale. Come abbiamo visto, per definire i profili degli ordinariati per i già anglicani il legislatore si è avvalso di questa esperienza. Cfr. A. VIANA, *Ordinariatos y prelaturas personales. Aspectos de un diálogo doctrinal*, «Ius canonicum» 53 (2012), pp. 496-502; 505-510; J. MIRAS,

È normale che facendo attenzione all'azione pastorale dell'ordinariato in concreto si ottengano criteri di interpretazione aderenti alla realtà, che consentono non solo di risolvere eventuali dubbi su casi concreti o conflitti di applicabilità del diritto in certi casi, ma anche di aprire a soluzioni creative nonché soluzioni *de iure condendo*. La stessa aggiunta del paragrafo 2 all'art. 5 delle Norme complementari sembra rispondere a questa ermeneutica aperta alla missione dell'ordinariato all'interno della comunione universale e nella concomitanza con le chiese particolari.<sup>6</sup>

★

Gli elementi della realtà sociale e giuridica degli ordinariati appena indicati (ed altri che il loro sviluppo ecclesiale potrà suscitare) rendono secondaria la problematica sul carattere esclusivo o cumulativo dell'ordinariato relativamente alle diocesi dove si sviluppano. La questione esula dai limiti di un commento alla nuova redazione dell'art. 5 delle Norme complementari, però sembra giusto un breve cenno di inquadramento che non è slegato dalla tematica che ci occupa.

Se dal punto di vista dell'inserimento nella Chiesa cattolica si potrebbe affermare che i fedeli vi accedano nell'ordinariato o attraverso l'ordinariato, dalla prospettiva dello espletamento della missione che gli è propria, quindi dal punto di vista della proiezione apostolica e pastorale, i fedeli diventano normali fedeli cattolici. Se dal primo punto di vista sembra opportuna una accurata attenzione pastorale specifica nell'ordinariato, dal secondo punto di vista, l'apertura alla comunione con gli altri cattolici e con le altre persone – in specie gli altri cristiani non cattolici con i quali si condividono alcuni elementi della tradizione anglicana – non dovrebbe essere ostacolata dal fatto di essere nell'ordinariato, anzi, esserci porta precisamente a condividere e trasmettere la fede cattolica con sensibilità per una tale tradizione. Prendendo le mosse dalla consistenza giuridica del diritto-dovere all'apostolato, un fedele dell'ordinariato lo svolge a beneficio di qualsiasi fedele (o non fedele) certamente mettendo a frutto ciò che riceve nell'ordinariato, per cui si può dire che è l'ordinariato che irradia la fede cattolica.

La questione di fondo è capire che la condivisione di certi elementi del patrimonio anglicano non chiude l'ordinariato in sé stesso. Proprio al con-

*La delimitación de las comunidades de fieles en la organización pastoral de la Iglesia. Observaciones sobre el sentido de los criterios objetivos que usa el derecho canónico, «Fidelium iura» 11 (2001) 41-63.* Nella cornice del convegno "Comunione anglicana e Chiesa Cattolica" (organizzato dalla Cattedra di Diritto Canonico ed Ecclesiastico dell'Università di Palermo nel maggio 2014) si è affrontata la questione nella relazione di A. INGOGLIA, *Sviluppi normativi sull'incorporazione dei laici nelle strutture giurisdizionali a carattere personale, pro manuscripto.*

<sup>6</sup> Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera Communio notio* (28-v-1992), AAS 85 (1993), n. 16, che accenna alla flessibilità dell'appartenenza.

trario, apre l'ordinariato alla missione complessiva della Chiesa. Non può essere altrimenti se si ha a che fare con una circoscrizione ecclesiastica: essa è giustificata da una opera pastorale che apre all'evangelizzazione del posto dove i fedeli svolgono la propria vita cristiana. Perciò, come si è detto a proposito della modifica che è oggetto del presente commento, i fedeli dell'ordinariato "con alla testa il pastore proprio sono chiamati ad essere un corpo missionario con l'evangelizzazione nel cuore, pescatori di uomini, come dice il Vangelo".<sup>7</sup>

In questa cornice, la concretizzazione della tipologia di potestà dell'ordinario è possibile solo esplicitando in quali ambiti essa si svolge. Gli ambiti di potestà attinenti ai chierici sono senz'altro più ampi e rilevanti che quelli che riguardano i fedeli non ordinati, nei confronti dei quali sono concreti e presieduti da importanti ambiti di libertà. Orbene, in alcuni ben precisi settori (soprattutto relativi ai chierici), sarà certamente necessaria una delimitazione nei confronti della potestà del vescovo diocesano. Sarebbe invece alquanto fuorviante parlare di esclusività quando si tratta dell'azione evangelizzatrice dell'ordinariato, o delle persone che vi fanno parte. Inoltre se davvero si è convinti che la libertà è la condizione di base del fedele, ciò che rende più efficace l'ordinariato nonché la maturazione del fenomeno pastorale che le è stato affidato, è la massima apertura possibile, compatibile con la minima coesione necessaria del corpo sociale nel senso a cui ci siamo prima riferiti: vale a dire, per motivi prettamente ecclesiali come sono il consolidamento delle fede attraverso la formazione e l'aiuto spirituale per la condivisione di elementi del patrimonio anglicano.

Se da alcuni punti di vista sembri giusto tentare di chiarire sul piano normativo quando una circoscrizione ecclesiastica sia esclusiva o cumulativa nei riguardi della circoscrizione di base territoriale, l'assetto sociale e giuridico che sta scaturendo dagli ordinariati per già anglicani, impone una visione meno formalistica, che potrebbe anche servire ad approfondire in generale altri fenomeni delle circoscrizioni complementari.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> J. SAN JOSÉ PRISCO, Commento a (Papa Francisco) *Modificación del artículo 5 de las normas complementarias a la constitución apostólica de Benedicto XVI Anglicanorum coetibus*, 31 de Mayo 2013, «Revista Española de Derecho Canónico» 70 (2013) 723. Questo lavoro non riesce invece a superare la contrapposizione tra criteri oggettivi e soggettivi cui facciamo riferimento nella nota 5.

<sup>8</sup> Una parte significativa del dibattito dottrinale attorno alla cumulatività o l'esclusività delle circoscrizioni ecclesiastiche personali si è riproposto in riferimento agli ordinariati creati secondo la costituzione apostolica *Anglicanorum coetibus*. Sono emerse infatti diverse opinioni che rispecchiano sia l'incertezza con la quale si sono espresse le norme sulla questione a proposito degli ordinariati, sia i limiti delle categorie della cumulatività ed esclusività. Questioni come il grado di analogia tra ordinariati militari e prelature personali nei confronti degli ordinariati per i già anglicani, l'assenza di una dichiarazione formale sul tipo di rapporti tra le due potestà (l'art. 5 AC parla di "esercizio congiunto"), il valore di una interpretazio-

In queste brevi considerazioni prendiamo spunto solo da rapporti giuridici che riguardano i diritti dei fedeli, lasciando da parte altre questioni che meriterebbero una attenzione specifica. Per illustrare una visione più legata alla realtà, è utile studiare quei rapporti sulla base dei beni implicati e la loro dimensione giuridica. Per lo meno si possono rintracciare tre livelli di rapporti giuridici, con una diversa intensità di coinvolgimento dell'autorità nel loro sviluppo.

Un primo livello spetta i beni e diritti riguardo ai quali l'intervento dell'autorità è costitutivo (e alle volte richiesto per la validità dell'esercizio dei diritti o delle funzioni), per cui l'autorità da cui dipende non deve restare indeterminata; sarebbe il caso dell'accesso all'ordine sacro o il diritto al matrimonio, o la tutela processuale di un diritto. In queste ipotesi è cruciale stabilire i mezzi per identificare l'autorità di riferimento o il luogo (nel senso dell'ambito di potestà) dove si svolge. Non è detto che questi mezzi siano sempre escludenti. È il caso certamente dell'assetto che rende "esclusiva" una certa competenza, ma si possono stabilire altri mezzi purché l'esercizio del diritto o la funzione non resti incerta. I sistemi possono essere diversi: accordo tra le autorità per i singoli casi, diritto o facoltà di scelta del fedele all'inizio della procedura, licenza obbligatoria per passare in quell'ambito di autorità da una ad un'altra potestà, provvedimento statutario, ecc.

Un secondo livello sarebbe quello della collaborazione in opere pastorali diocesane legate in qualche modo istituzionalmente all'ordinariato. Per il caso degli ordinariati la Sede apostolica è stata particolarmente attenta, nel prevedere in modo abbastanza aperto, nell'art. 5.3 un lavoro "congiunto" delle autorità preposte. Per non precludere la molteplicità delle ipotesi, resta aperta l'interpretazione della portata di questo lavoro congiunto, che in alcuni ambiti dovrà essere esclusivo, in altri condiviso o lasciato alla discrezio-

ne sistematica e persino storica dello sviluppo della potestà cumulativa, la possibilità di una cumulatività variabile a seconda delle materia di cui si tratti, l'ipotesi di un nuovo tipo di rapporto tra le potestà, o il senso di una giurisdizione personale veramente esclusiva, sono alcuni degli argomenti che ricorrono nel dibattito; cfr. J.I. ARRIETA, *Gli Ordinariati personali*, «Ius Ecclesiae» 22 (2010) 151-172; E. BAURA, *Gli Ordinariati personali per antichi anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che vogliono incorporarsi alla Chiesa Cattolica*, «Ius Ecclesiae» 24 (2012), 13-51; J.M. CHICLANA ACTIS, *La Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus: Los ordinariatos personales para fieles provenientes del anglicanismo*, Tesis de Doctorado, Universidad de Navarra 2013, *pro manuscripto*; J.M. DÍAZ MORENO, *La Constitución Apostólica Anglicanorum coetibus sobre la institución de Ordinariatos personales para los anglicanos que ingresan en la plena comunión con la Iglesia*, «Revista española de derecho canónico» 168 (2010) 415-436; G. GHIRLANDA, *La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus*, «Periodica» 99 (2010) 373-430 (come è stato rilevato da Viana e Baura negli articoli citati in questa stessa nota, questo articolo contiene apprezzamenti infondati sulle prelature personali e sulla Prelatura dell'Opus Dei); J.M. HUELS, *Anglicanorum coetibus: Text and Commentary*, «Studia Canonica» 43 (2009) 389-430; J.A. RENKEN, *The personal ordinariate of the Chair of Saint Peter: canonical reflections*, «Studia canonica», 46 (2012) 5-50; A. VIANA, *Ordinariatos y prelaturas personales. Aspectos de un diálogo doctrinal*, «Ius canonicum» 53 (2012) 481-522.

ne degli agenti pastorali secondo criteri concordati (si pensi al lavoro in una scuola parrocchiale o diocesana). La questione di fondo è che ci sia a livello di opere apostoliche un certo grado di comunicazione, perché in fin dei conti ogni impegno apostolico risalente all'ordinariato è a beneficio della Chiesa locale. La norma è quanto mai opportuna come cornice dal momento in cui si prevede anche per i membri degli Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica, la cui collaborazione in attività pastorali o caritative, diocesane o parrocchiali implica di solito un qualche coinvolgimento dei superiori dell'istituto. La norma dell'art. 5.3, inserita tra le Norme complementari per gli ordinariati non prevede l'ipotesi inversa (fedeli non appartenenti all'ordinariato che collaborano ad attività ad esso legate istituzionalmente) che nella normalità dei casi andrebbe regolata attraverso criteri analoghi.

Un terzo livello è quello che riguarda la pratica dell'apostolato da parte dei fedeli nell'esercizio della propria autonomia. Si deve pensare principalmente alle iniziative dei fedeli dell'ordinariato a titolo personale. Una volta presa in considerazione l'apertura costitutiva dell'ordinariato sembra ovvio che il fedele che vi appartiene svolga la sua vocazione apostolica nel proprio contesto vitale (famigliare, lavorativo, sociale, culturale) in modo equipollente agli altri fedeli cattolici. Anzi, la stessa missione affidata all'ordinariato rende irrilevante il titolo sulla base del quale esercita una tale missione di evangelizzazione; ciò che conta e farlo da battezzato – il che basta come titolo – in comunione con la Chiesa cattolica. Sarà una ipotesi normale che il fedele dell'ordinariato incontri persone di origine anglicana che, condividendo elementi di un tale patrimonio, si avvicinino alla Chiesa cattolica attraverso l'ordinariato; lo sarà anche che – nel rispetto dell'autonomia delle persone – questo avvicinamento si verifichi nel contesto di una parrocchia o di una opera apostolica (e spesso al di fuori di qualunque struttura) della Chiesa locale. Anche in questo caso il fedele mette a frutto ciò che la partecipazione all'ordinariato porta con sé: lo spirito missionario insito nella condizione di fedele della Chiesa cattolica.

I tre livelli tratteggiati, con la relativa diversità di coinvolgimento dell'autorità ecclesiastica a seconda dei beni implicati, rende ragione dal fatto che – quantomeno in riferimento ai fedeli laici dell'ordinariato – è poco significativo e persino in alcuni casi fuorviante la domanda sulla esclusività o la cumulatività della circoscrizione come tale. Caso per caso, con i criteri normativi generali illuminati dall'opera pastorale e dalla missione evangelizzatrice dell'ordinariato, e a seconda dei beni ecclesiali che entrano in gioco, si potrà chiarire come si articoli l'esercizio dell'autorità che in taluni ambiti e per certe ipotesi dovrà essere svolta in modo effettivamente esclusivo. La naturale convergenza della missione pastorale dell'ordinariato con quella della Chiesa locale, dovrebbe essere ritenuta una linea guida per affrontare i normali problemi che si possano creare.

Alla luce delle precedenti riflessioni si può leggere il noto passo della Lettera *Communio Notio*, pubblicata quando non erano ancora nell'orizzonte immediato gli ordinariati per gli anglicani: «Per una visione più completa di questo aspetto della comunione ecclesiale – unità nella diversità –, è necessario considerare che esistono istituzioni e comunità stabilite dall'Autorità Apostolica per peculiari compiti pastorali. Esse *in quanto tali* appartengono alla Chiesa universale, pur essendo i loro membri anche membri delle Chiese particolari dove vivono ed operano. Tale appartenenza alle Chiese particolari, con la *flessibilità* che le è propria, trova diverse espressioni giuridiche. Ciò non solo non intacca l'unità della Chiesa particolare fondata nel Vescovo, bensì contribuisce a dare a quest'unità l'interiore diversificazione propria della *comunione*».<sup>9</sup> Lasciando da parte altre questioni, la prospettiva del documento – prettamente istituzionale come riferimento alle circoscrizioni personali – offre uno spazio per affermare, seguendo la logica di ciò che abbiamo appena segnalato, che i fedeli vivono e operano nella Chiesa particolare di riferimento (territoriale), il che fa sì che in alcuni aspetti, a seconda che i beni implicati richiama un qualche tipo di esercizio dell'autorità, siano legati in maggior o minor grado (e quindi con maggiore o minore flessibilità) all'ordinario locale o all'ordinario personale. Un tale assetto, per quanto riguarda soprattutto i laici, lascia impregiudicato un ampio campo di attività di rilevanza ecclesiale e apostolica che si sviluppa senza alcun riferimento all'autorità che non siano i vincoli della comunione, e in quel caso la persona si comporta da normale fedele della diocesi e dell'ordinariato senza ulteriori vincoli o limiti. In altri termini, nell'agire a nome proprio il fedele non impegna né la diocesi né l'ordinariato, agisce semplicemente da cristiano.

★

Concludiamo il nostro commento con un breve riferimento a due norme che si riscontrano nei decreti di erezione dei singoli ordinariati, relative ai fedeli degli stessi.

L'art. 9 stabilisce che, qualora un fedele dell'ordinariato si trovi, temporaneamente o permanentemente, al di fuori dei limiti della conferenza episcopale di riferimento (dell'ordinariato), non perde tale condizione ed è soggetto al diritto universale e alle leggi particolari vigenti nel territorio dove si trova. Sembra chiaro che la norma opera una scelta realistica: un fedele dell'ordinariato che di fatto non è raggiungibile dall'attività dell'ordinariato che si può presumere che al massimo si possa estendere entro i limiti della conferenza episcopale per la quale è stato eretto, si può e si deve comportare

<sup>9</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera *Communio notio* (28-v-1992), AAS 85 (1993), n. 16.

da normale fedele del territorio dove si trova, secondo i criteri ordinari del diritto universale.

L'affermazione sulla appartenenza all'ordinariato ("remaining members of the Ordinariate") potrà avere rilevanza per quanto attiene al criterio dell'art. 5 sulle famiglie appartenenti all'ordinariato e protegge un elemento della storia personale e l'identità del fedele, nonché della storia dell'ordinariato. Inoltre potrà essere rilevante in vista di un rientro, temporaneo o permanente, al luogo d'origine (o il trasferimento ad un territorio all'interno del quale esiste un altro ordinariato; cfr. art. 10 dei decreti) e in ogni caso, lascia aperti i vincoli con la tradizione anglicana che possano essere vissuti al di fuori delle comunità dell'ordinariato. All'insegna della flessibilità dell'appartenenza e del normale criterio di adesione personale all'opera pastorale e alla missione dell'ordinariato, si lascia aperta una condizione che di per sé arricchisce il fedele e la Chiesa. Criteri pratici e prudenziali rendono chiaro che il fedele non potrà esigere dall'ordinariato speciali impegni in favore della sua cura pastorale, che resta per forza di cose legata ad un limite territoriale. Non si può perdere di vista che il fenomeno pastorale che è alla base degli ordinariati sono zone del mondo nelle quali si riscontra una matrice anglicana e il potenziale flusso di persone che si sentano spinte a entrare nella piena comunione della Chiesa cattolica. Laddove il fenomeno pastorale non possa darsi, la posizione del fedele dell'ordinariato resta ridotta: la questione è normale giacché l'ordinariato come comunità gerarchica presuppone una massa critica di persone (con i relativi rapporti giuridici ecclesiali) e quindi la possibilità reale di una vera e propria cura pastorale. L'ipotesi di trasferimento permanente ad un luogo dove si svolge il lavoro pastorale di un altro ordinariato è agevolato dall'art. 10: a propria richiesta (e si suppone attraverso una minima verifica dell'autorità) potrà esservi in esso ricevuto. Non sembra che *a priori* il dovere di comunicazione dell'ufficio capitale dell'ordinariato *ad quem* a quello *a quo*, implichi che il fedele debba essere legato ad un solo ordinariato. Tranne il caso di una dichiarazione esplicita nel senso di svincolarsi da quello di origine potrebbe restare membro di entrambi.

Nella seconda parte, l'art. 10 dei decreti stabilisce che l'abbandono volontario dell'ordinariato va comunicato all'Ordinario, che dovrà verificare che il vescovo diocesano ne è informato perché il fedele "automatically becomes a member of the Diocese where he resides". Secondo noi, una tale norma è prevista essenzialmente allo scopo di rendere sicuro che gli elementi che richiamano un qualche tipo di accertamento (registrale) non si perdano, e che si possa verificare la continuità del percorso di una persona tra una circoscrizione e l'altra. Il fatto che l'appartenenza all'ordinariato è legata a uno specifico controllo registrale rende coerente un tale accorgimento giacché da quel momento in poi l'ordinariato perde il contatto con il fedele. L'affermazione relativa all'appartenenza alla diocesi dove si risiede ha rilevanza

soprattutto a questi effetti registrali e forse per escludere altre possibili circoscrizioni di riferimento. Non sembra che sulla base di questa ipotesi normativa – che riteniamo riguardi i pochi ambiti di esercizio della potestà che sono esclusivi e hanno risvolti registrali – si debba smentire la concomitanza con la diocesi che vedevamo come il normale sviluppo della vita e la missione evangelizzatrice dell'ordinariato.

★

Alla luce di quanto è stato oggetto di riflessione, si può fare un'ultima osservazione sull'aggiunta del paragrafo 5.2 alle norme complementari, oggetto del presente commento. La fattispecie di base che viene descritta è questa: battezzati nella Chiesa cattolica che hanno abbandonato la prassi della fede e non sono andati avanti nella sequenza normale dei sacramenti della iniziazione cristiana; qualora la fede sia ripresa, può avvenire nel contesto dell'ordinariato, il che implicherà la ricezione dei sacramenti. Si presume l'assenza di legami con la tradizione anglicana che potessero includere queste persone nella fattispecie generale dell'art. 5.1 (“provenienti dall'Anglicanesimo”).

Sembra giusta una scelta pastorale che in mancanza di legami espliciti con la tradizione anglicana, richieda essenzialmente quelle che sono le risorse proprie della missione apostolica dell'ordinariato, vale a dire, l'accompagnamento di catechesi e di formazione, nonché una attenzione pastorale ministeriale adeguata. In qualche modo sembra prendersi spunto dal diverso modo di avvicinarsi alla pienezza della comunione della Chiesa, in un caso da una situazione di parziale comunione (nella Comunione anglicana) in un altro da una situazione di comunione “formale” (battezzato nella Chiesa cattolica allontanato) con iniziazione cristiana sacramentale mancante.

A nostro avviso, la previsione della mancata iniziazione cristiana è una restrizione ragionevole per incanalare l'accoglienza del fedele in un percorso in qualche modo analogo a quello che fanno i fedeli provenienti dall'anglicanesimo. Ciononostante potrebbe diventare una restrizione eccessivamente formale qualora si facesse una lettura troppo letterale della iniziazione non completa. Purtroppo, molte persone ricevono i sacramenti della iniziazione cristiana in una situazione di virtuale incredenza (per motivi sociali, ad esempio) e versano in situazione di assenza della prassi della fede esattamente come altri che hanno ricevuto solo il battesimo. La dinamica missionaria dell'ordinariato non dovrebbe arrestarsi a questo punto se davvero si confronta con persone che desiderano riprendere la vita di fede. Non penso che sia necessario un cambiamento normativo per venire incontro a queste ipotesi sostanzialmente analoghe a quelle previste dalla norma. Comunque, come si è visto a proposito dell'art. 5.2, sembra che sia gli ordinariati che la Sede apostolica sono predisposti ad andare in fondo nell'agevolare la missione apostolica di queste circoscrizioni. Il fatto che i tre ordinariati esistenti

agiscano in contesti di nuova evangelizzazione è un argomento in più per facilitarne la fecondità.

Un conto diverso è che, soprattutto nei momenti iniziali della storia di queste strutture, si voglia proteggere la loro finalità principale di accogliere e incanalare l'itinerario dei fedeli legati precedentemente alla Comunione anglicana e non sia una via per attirare cattolici in piena comunione che già sono attivi nella loro vita di fede e apostolica. In ogni caso, come succede in questi ambiti, bisognerà essere attenti agli sviluppi futuri di queste realtà dietro le quali si riconosce la spinta dello Spirito Santo (cfr. AC, § 1°).

FERNANDO PUIG